



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

COPIA

Deliberazione

n° 26

del 13/03/2013

Oggetto: Costituzione della Centrale Unica di Committenza e schema di regolamento da proporre alla approvazione del Consiglio dell'Unione .-

L'anno duemilatredici, addì tredici del mese di marzo alle ore 16:00 nella sede dell'Ente previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito l'Organo Deliberante GIUNTA.

Proceduto all'appello nominale, risultano:

			Presenti	Assenti
1	LANDI EMILIO	Sindaco Arcidosso	X	
2	FRANCI CLAUDIO	Sindaco Castel del Piano	X	
3	TOTTI SILVANA	Sindaco Cinigiano	X	
4	MAMBRINI MARZIO	Sindaco Castell'Azzara	X	
5	VERDI RENZO	Sindaco Santa Fiora		X
6	GALLI MASSIMO	Sindaco Roccalbegna	X	
7	ROSSI DANIELE	Sindaco Seggiano		X
8	BELLINI GIANNI	Sindaco Semproniano		X
			5	3

Assiste in sostituzione del Segretario Titolare, il Segretario Comunale di Castel del Piano Dr. ASCIONE GIUSEPPE

Presenti n° 5 – Assenti 3 Tot Componenti n° 8. Assume la Presidenza il Dr. FRANCO ULIVIERI, nella sua qualità di Presidente dell'Unione dei Comuni e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'Ordine del Giorno.

LA GIUNTA

PREMESSO:

CHE il giorno 20/09/2011 è stato sottoscritto dai Sindaci dei Comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Castell'Azzara, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano e Semproniano l'atto costitutivo dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana dando attuazione a conformi deliberazioni dei Consigli Comunali, eseguibili di approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Unione;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 211 del 01.12.2011 con cui si decreta l'estinzione della Comunità Montana Amiata Grossetana allo spirare del 31 dicembre 2011 e si prende atto della costituzione dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana e dell'insediamento dei relativi organi;

VISTO che con lo stesso provvedimento si prende atto che alla data del 1 gennaio 2012 si producono gli effetti di cui all'art. 15, comma 8, della Legge Regionale 26 giugno 2008, n. 37 e si conclude il procedimento di trasformazione della Comunità Montana in Unione di Comuni, operativa dal 01.01.2012 con subentro di quest'ultima in tutti i rapporti attivi e passivi già instaurati dalla Comunità Montana;

VISTO l'art. 23, 4° comma, d.l. n. 201/2011 (come convertito con modificazioni dalla l. n. 214/2011) che ha aggiunto all'art. 33 del Dlgs. n. 163/2006 il comma 3 *bis*, secondo cui *"I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'art. 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici"*.

VISTO lo Statuto dell'Unione di Comuni Montani Amiata Grossetana, pubblicato, nella versione in vigore, nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, parte seconda n. 45 del 07.11.2012 supplemento 142, il quale agli artt. 6, comma 2 e 7, comma 1, lett. m, prevede che, per tutti i Comuni aderenti all'Unione, la stessa esercita in forma associata, con decorrenza dal 31/03/2013, la funzione di Centrale Unica di committenza prevista dal comma 3.bis dell'art. 33 del DLgs 12.04.2006, n. 163 comprende la acquisizione, a mezzo procedura di gara, di lavori, servizi e forniture;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Sindaci, esercitando le competenze riservategli dall'art. 27 commi 7 e 8 dello Statuto previgente, ha nominato una Commissione cui è stata affidata la formulazione dello studio di fattibilità/progetto per l'esercizio associato della Centrale Unica di committenza;

PRESO ATTO che le attività tecnico-amministrative di "acquisizione di lavori, servizi e forniture" rientrano nel genus dell'attività contrattuale della Pubblica Amministrazione, cioè, un complesso di azioni attraverso cui la P.A. esplica i suoi poteri finalizzati al pubblico interesse mediante gli ordinari strumenti del diritto privato e che tale attività, per i Comuni aderenti all'Unione, è parte

della funzione fondamentale “organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo, come codificata dalla lett. a) dell’art. 19 del D.L. 95/2012;

VISTA la proposta organizzativa della Centrale Unica di Committenza redatta dalla richiamata Commissione e prodotto in data 18/09/2012 allegato al presente atto sotto la lettera “A”;

RAVVISATA l’opportunità, sulla base delle risultanze della proposta redatta dal gruppo di lavoro, di costituire presso l’Unione una Centrale Unica di Committenza capace di garantire lo svolgimento delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture con qualsivoglia tipologia di procedura, ad esclusione delle acquisizioni in economia mediante amministrazione diretta, nonché delle ipotesi di affidamento diretto ai sensi dell’art. 125, commi 8 e 11 del D.Lgs. 163/2006;

RITENUTO di specificare che la Centrale Unica di Committenza assume di norma la responsabilità della sola acquisizione di lavori, servizi e forniture, con ciò intendendosi le attività tecnico-amministrative di verifica dei capitolati, predisposizione degli atti per l’evidenza pubblica, pubblicazione e connessi obblighi normativi, supporto allo svolgimento delle procedure di gara, effettuazione dei controlli, collaborazione alla gestione degli eventuali contenziosi, approvazione ed aggiudicazione provvisoria, promozione delle procedure di aggiudicazione basate sull’uso di strumenti informatici, ovvero il ricorso ai mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 207/2010 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

PRESO ATTO che le attività di programmazione degli acquisti, redazione dei capitolati, presidenza delle commissioni di gara e la sottoscrizione ed esecuzione dei relativi contratti restano in via generale in capo ai comuni, così come l’individuazione del responsabile unico del procedimento, salvo che, in via eccezionale ed adeguatamente motivata, tali attività e responsabilità siano affidate alla Centrale Unica di Committenza, previo trasferimento alla medesima delle risorse finanziarie necessarie;

RITENUTO che per un tale ambito di attività, la proposta formulata dal gruppo di lavoro indica un fabbisogno di risorse umane da assegnare alla Centrale Unica di Committenza così determinato: procedure per LL.PP.: una Cat. D a tempo pieno; una Cat. C tempo pieno; una Cat. B3 part-time 50%; procedure relative a servizi e forniture: una Cat. D a tempo pieno; due Cat. C a tempo pieno; una Cat. B3 part-time 50%;

CONSIDERATA tale proposta accoglibile qualora la Centrale Unica dovesse stabilmente operare in tale veste per più anni e che invece, di contro, occorre tenere nelle giuste considerazioni la circostanza che tra meno di un anno, le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, cesseranno di essere competenza dei singoli comuni e verranno attratte nella competenza generale dell’Unione dei Comuni in virtù del necessario trasferimento di tutte le funzioni fondamentali alla medesima, con le scadenze previste dal D.L. 95/2012 e già previste nello Statuto dell’Unione;

RITENUTO, in particolare, che la struttura indicata dalla Commissione tecnica, del tutto legittima anche perché idonea a sviluppare il massimo grado di specializzazione degli addetti, richiede, peraltro, di essere vagliata alla luce della prudenza necessaria nelle more della definizione del modello organizzativo complessivo, della dotazione massima e del fabbisogno di personale dell’Unione, atteso il limite imposto dall’art.32 del Tuel e dalle vigenti disposizioni finanziarie in materia di spesa per il personale; d’altra parte l’Unione di comuni, la quale peraltro ha una popolazione residente complessiva di 19.609 ab., non risulta compresa tra gli enti soggetti all’obbligo di avvalersi di una centrale unica di committenza mentre i comuni aderenti, soggetti all’obbligo di cui all’art. 33 del D.Lgs. 163/2006, solleciteranno, a far data dal 1/1/2014, l’uso della

C.U.C. presso l'Unione in modo quali-quantitativamente limitato alle residue funzioni amministrative il cui esercizio sarà ancora in capo alle amministrazioni comunali stesse;

PRESO ATTO:

CHE la provvisoria struttura organizzativa dell'Unione corrisponde a quella della soppressa Comunità Montana costituita dall'"organigramma" dinamico della stessa approvato con deliberazione della G.E., n. 197 del 2010 e succ. mod. ed int.;

CHE per effetto dell'art. 49 dello Statuto vigente fino all'emanazione di atti regolamentari adottati dagli organi dell'Unione, si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti già vigenti nella Comunità Montana e che gli organi competenti dell'Unione assicurano la predisposizione ed approvazione dei suddetti atti entro 24 mesi dalla costituzione dell'Ente. Per tale ragione l'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Unione attualmente vigente coincide con il regolamento approvato dalla Giunta Esecutiva della Comunità Montana Amiata Grossetano da ultimo con atto n. 197/2010.

VISTO il Decreto Commissariale adottato con i poteri della Giunta Esecutiva n. 45 del 29.12.2011 con la quale è stata effettuata la ricognizione, alla data del 31/12/2011 del personale, dirigente e delle categorie, già dipendente dalla estinta Comunità Montana dell'Amiata Grossetano e transitato alle dipendenze dell'Unione di Comuni Montani dell'Amiata Grossetano;

RITENUTO pertanto che, salve le decisioni che saranno assunte in futuro in tema di organizzazione complessiva dell'Unione, la prudenza imposta dalla situazione in atto suggerisca la costituzione di un modulo organizzativo assai leggero e variabile che tenga conto anche del fatto che né l'Unione né i Comuni aderenti, al momento, dispongono di strutture dedicate in maniera esclusiva o prevalente alle procedure di gara; nel contempo occorre altresì evidenziare che la centralizzazione delle procedure di gara non tocca le funzioni amministrative che restano in capo ai comuni aderenti oppure, se oggetto di trasferimento all'Unione, non determinano più una gestione assoggettata all'obbligo di cui all'art. 33 del D.lgs. 163/2006;

PRESO ATTO che il Responsabile unico del procedimento, a norma dell'art. 274 del regolamento approvato con DPR 207/2010 e per le fasi dallo stesso previste, continua ad essere individuato dai Comuni aderenti tra il proprio personale, salvo che anche tale responsabilità venga affidata, in via eccezionale e con adeguata motivazione, alla Centrale Unica di Committenza, previo trasferimento all'Unione delle risorse finanziarie necessarie a svolgere le attività successive all'aggiudicazione e l'esecuzione del contratto;

RITENUTO che in tale contesto l'ufficio centralizzato può essere costituito mediante applicazione parziale di dipendenti dell'Unione o dei comuni aderenti secondo il seguente prospetto:

- **n. 1 istruttore direttivo/funzionario tecnico** (Cat. D1/ D3) da applicare alla struttura centralizzata **per 12 ore settimanali** per le funzioni direzionali e di coordinamento connesse ai procedimenti per l'aggiudicazione di lavori pubblici e servizi tecnici di progettazione ed ingegneria ed architettura;
- **n. 1 istruttore direttivo/funzionario amministrativo** (Cat. D1/ D3) da applicare alla struttura centralizzata **per 12 ore settimanali** per le funzioni direzionali e di coordinamento connesse ai procedimenti per l'aggiudicazione di servizi e forniture;
- **n. 2 unità, istruttori tecnico di cat. C**, da applicare alla struttura centralizzata ciascuna per 12 ore settimanali;
- **n. 1 unità, istruttori amministrativo di cat. C**, da applicare alla struttura centralizzata ciascuna per 12 ore settimanali;

- **n. 1 unità, collaboratore professionale amministrativo di cat. B3 giuridico**, da applicare alla struttura centralizzata per 18 ore settimanali.

CONSIDERATO che l'impostazione organizzativo-funzionale sopra delineata presuppone e richiede che l'Unione si doti di un apposito regolamento al fine di disciplinare i modi e i termini dell'azione della Centrale Unica di committenza nonché l'ambito esatto del segmento procedimentale attribuito alla responsabilità della struttura centralizzata e la potestà di delega delle funzioni di presidenza del seggio di gara in determinate condizioni al fine di non congestionare e fluidificare l'azione della struttura unica;

CONSIDERATO, di contro, che, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai Comuni all'Unione, la disciplina regolamentare è adottata dall'Unione medesima ai sensi dell'art. 117, comma 6, della Costituzione. Con l'efficacia dei regolamenti approvati dall'Unione cessano di esplicare gli effetti le norme regolamentari comunali in contrasto con la disciplina della unione. Analogamente, a norma dell'art. 50 dello statuto, il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo quanto diversamente indicato negli atti di trasferimento e fatti salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia, totale o parziale, delle normative regolamentari comunali dettate in materia che saranno sostituite dalle disposizioni regolamentari adottate dagli organi dell'Unione.

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI gli artt. 28 e 33, comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006 come modificato dall'art. 23 comma 4 del D.L. 201/2011;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la deliberazione n. 271/2012 del 06/07/2012 della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per il Piemonte;

RITENUTO di provvedere alla individuazione della esatta composizione della struttura Unica Amministrativa di cui all'art. 39 comma 1 e art. 53 comma 2 della L.R., n. 68/2011 deputata a svolgere funzioni e porre in essere atti e attività relativi di cui sono titolari i Comuni aderenti all'Unione;

RITENUTO, altresì che sia il back office che i presidi territoriali debbano contenere figure professionali messe a disposizione da tutti i Comuni in modo che possono essere conosciute le dinamiche e le esigenze tecniche di ogni Comune;

VISTO l'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. 267/2000;

ACQUISITI i pareri obbligatori favorevoli, di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili come previsto dall'Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

CONSTATATO che il provvedimento ricade nella competenza della Giunta, ai sensi dello Statuto;

VISTO lo Statuto dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetano approvato dai consigli comunali e pubblicato sul BURT parte II, n. 45 del 07/11/2012 supplemento nr. 142;

CON VOTAZIONE UNANIME , espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

1. DI APPROVARE la parte narrativa al presente atto che contiene i presupposti in fatto e le ragioni giuridiche che motivano le seguenti decisioni:
 - 1.1. DI APPROVARE come con il presente atto in effetti approva, con le modifiche indicate in motivazione, il documento “CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA art. 23, 4° comma, D.L. n. 201/2011. PROPOSTA ORGANIZZATIVA” che unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (All. A);
 - 1.2. DI AUTORIZZARE la creazione presso l’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetano di una Centrale Unica di Committenza al fine di garantire lo svolgimento delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, ad eccezione delle acquisizioni in economia mediante amministrazione diretta, nonché delle ipotesi di affidamento diretto ai sensi dell’art. 125 commi 8 e 11 del D.Lgs. 163/2006;
 - 1.3. DI DARE ATTO che la Centrale Unica di Committenza assume la responsabilità delle attività tecnico amministrative volte all’acquisizione di lavori, servizi e forniture, mentre le attività di programmazione degli acquisti, redazione di capitolati, presidenza delle commissioni di gara, approvazione definitiva degli atti di gara, sottoscrizione ed esecuzione dei relativi contratti restano in via generale in capo ai singoli comuni, così come l’individuazione del Responsabile unico del procedimento;
 - 1.4. DI ADOTTARE l’unito schema di regolamento finalizzato alla ottimale gestione della Centrale Unica di committenza di cui all’art. 33 del D.lgs. 163/2006 per la successiva approvazione da parte del consiglio (allegato B);
 - 1.5. DI DEFINIRE come segue la struttura tecnica centralizzata di supporto alla gestione della Centrale Unica di Committenza dei comuni aderenti, inquadrate nell’ambito della area amministrativo-contabile dell’Unione e sottoposta alla vigilanza e controllo della relativa dirigenza:
 - **n. 1 istruttore direttivo/funziario tecnico** (Cat. D1/ D3) da applicare alla struttura centralizzata **per 12 ore settimanali** per le funzioni direzionali e di coordinamento connesse ai procedimenti per l’aggiudicazione di lavori pubblici e servizi tecnici di progettazione ed ingegneria ed architettura;
 - **n. 1 istruttore direttivo/funziario amministrativo** (Cat. D1/ D3) da applicare alla struttura centralizzata **per 12 ore settimanali** per le funzioni direzionali e di coordinamento connesse ai procedimenti per l’aggiudicazione di servizi e forniture;
 - **n. 2 unità, istruttori tecnico di cat. C**, da applicare alla struttura centralizzata ciascuna per 12 ore settimanali;
 - **n. 1 unità, istruttori amministrativo di cat. C**, da applicare alla struttura centralizzata ciascuna per 12 ore settimanali;
 - **n. 1 unità, collaboratore professionale amministrativo di cat. B3 giuridico**, da applicare alla struttura centralizzata per 18 ore settimanali.
 - 1.6. DI DISPORRE che la Dirigenza della struttura unificata Centrale di Committenza ha sede presso l’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana

- 1.7. DI DARE ATTO che la decorrenza della funzione comporta , la presa d'atto della disapplicazione dei regolamenti vigenti nella parte incompatibile con la gestione degli appalti mediante centrale unica di committenza come configurata dal presente atto;
- 1.8. DI RINVIARE a successivo atto la definizione delle modalità e dei criteri di reclutamento del personale da adibire alla Centrale unica di committenza da selezionarsi tra quello già dipendente dei Comuni aderenti e dell'Unione;
- 1.9 DI DARE ATTO che il regolamento per il funzionamento della CUC di cui al precedente punto 1.4) sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio nella sua prossima seduta;
- 1.10. DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, con separata votazione e con i voti unanimi dei presenti, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, Art. 134 comma 4.

A.CO/bg (GS 026/13)

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Cinigiano - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano



SG - 2013 - 35

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

UFFICIO PROPONENTE: SEGRETARIO

OGGETTO: Costituzione della Centrale Unica di Committenza e schema di regolamento da proporre alla approvazione del Consiglio dell'Unione .-

Sulla presente proposta di Deliberazione i sottoscritti, ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs. 267/2000, esprimono i seguenti pareri:

I RESPONSABILI

- COPPI ALDO
- PAPALINI CESARE
- PELLEGRINI
GIORGIO
- PUPPOLA STEFANO
- BALOCCHI
ALBERTO

Per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere

Favorevole Sfavorevole _____

Data _____ Firma _____

**L'ISTRUTTORE
ADDETTO ALLA
U.O.SEMPLICE
RAGIONERIA**

Petrelli Brunati Antonella

Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere

Favorevole Sfavorevole _____

Data _____ Firma _____

Allegato A

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Cinigiano - Roccalbegna -
Santa Fiora - Seggiano – Semproniano

COMMISSIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA



Arcidosso li 18/09/2012

OGGETTO: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA art. 23, 4° comma, D.L. n. 201/2011.

Alla Conferenza dei Sindaci
SEDE

PROPOSTA ORGANIZZATIVA

L'art. 23, 4° comma, d.l. n. 201/2011 (come convertito con modificazioni dalla l. n. 214/2011) ha aggiunto all'art. 33 del Dlgs. n. 163/2006 il comma 3 *bis*, secondo cui *“I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'art. 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici”*.

L'ambito di operatività di tale scelta legislativa si riferisce quindi, sotto il profilo *soggettivo*, ai Comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti (indipendentemente dalla recente distinzione normativa tra “piccoli” comuni, tra 1.001 e 5.000 abitanti, e “piccolissimi” Comuni, sino a 1.000 abitanti), sotto il profilo *territoriale*, ai Comuni della medesima Provincia (risultando pertanto esclusa la gestione associata tra Comuni limitrofi siti in due diversi territori provinciali), sotto il profilo *oggettivo*, all'attribuzione obbligatoria ad una unica centrale di committenza della acquisizione di lavori, servizi e forniture, nonché sotto il profilo *strumentale* (nel senso dell'ambito inter-comunale funzionale all'istituzione della centrale di committenza), alle Unioni di Comuni (per quanto il mero riferimento all'art. 32 TUEL sia insufficiente, posta, come si dirà, la specialità delle nuove Unioni obbligatorie per i piccolissimi Comuni *ex art. art. 16 d.l. n. 138/2011*) e a speciali (“appositi”) Consorzi tra Comuni, o, secondo una interpretazione maggiormente letterale, ad accordi di natura convenzionale istitutivi di una centrale di committenza.

L'art. 23, 4° comma, d.l. n. 201/2011 incide, in primo luogo, in senso negativo sulla disciplina del Codice dei Contratti pubblici, precludendo a talune Amministrazioni territoriali (i Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti) la qualifica di *“amministrazione aggiudicatrice”* (come puntualmente definita dall'art. 3, 25° comma, Dlgs. n. 163/2006, secondo cui sono tali *“le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti”*). In altre parole i piccoli ed i piccolissimi Comuni non potranno più bandire gare a partire dal 31.3.2013 (come previsto dall'art. 23, 5° comma, d.l. n. 201/2011, con proroga di 12 mesi introdotta dall'art. 29, 11° comma *ter*, d.l. n. 216/2001, convertito in l. n. 14/2012).

Il suddetto art. 23, 4° comma, d.l. n. 201/2011 valorizza il combinato dell'art. 3, 25° comma, Dlgs. n. 163/2006, nella parte in cui annovera tra le amministrazioni aggiudicatrici non soltanto i Comuni ma anche le unioni ed i consorzi tra Comuni, e dell'art. 33, 1° comma, Dlgs. n. 163/2006, alla luce del quale le stazioni appaltanti (tra le quali le amministrazioni aggiudicatrici e quindi anche le unioni ed i consorzi) “*possono*” fare ricorso a centrali di committenza. Evidentemente tale facoltà si trasforma in un “obbligo” nel nuovo art. 33, 3° comma *bis*, Dlgs. n. 163/2006 per le gare che saranno bandite a partire dal termine temporale individuato (31.3.2013).

Rispetto a tale obbligo devono essere fatte due precisazioni, una di carattere sistemico ed una relativa al destinatario dell'obbligo.

In primo luogo deve rilevarsi una digressione rispetto al modello facoltativo di committenza centralizzata derivante dalla disciplina comunitaria. La definizione di centrale di committenza, attualmente contenuta nell'art. 3, 34° comma, Dlgs. n. 163/2006 (“è un'amministrazione aggiudicatrice che: - acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o -aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori”) ha recepito il rilievo del 15° considerando della Direttiva 2004/18, che evidenzia la necessità di definire tale nozione, prendendo atto dello sviluppo di una prassi di aggiudicazione centralizzata, potenzialmente virtuosa per la concorrenza. Si tratta, però, di un istituto a recepimento facoltativo, come si desume espressamente dal 16° considerando: “al fine di tener conto delle diversità esistenti negli Stati membri, occorre lasciare a questi ultimi la *facoltà* di prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere ad accordo quadro, a centrali di committenza, ai sistemi dinamici di acquisizione (...)”. In questa logica l'art. 11 della Direttiva 2004/18 dispone che “1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di acquistare lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza. 2. Le amministrazioni aggiudicatrici che acquistano lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza nei casi di cui all'art. 1, paragrafo 10, sono considerate in linea con la presente direttiva a condizione che detta centrale l'abbia rispettata” [5].

Nella previsione in commento, al contrario, tale facoltà si trasforma in un modello organizzativo necessitato, la cui *ratio* è intimamente connessa non tanto alle esigenze di valorizzazione della concorrenza (per quanto indirettamente incise e comunque rispetto alle quali la disciplina comunitaria non ha ritenuto la committenza unico strumento diffusamente necessario) ma alle straordinarie esigenze della finanza pubblica in questo momento storico.

Quanto alla problematica del destinatario dell'obbligo di costituzione di una centrale unica di committenza e quindi di affidamento della gestione dell'acquisizione di lavori, forniture e servizi, è certamente necessario coordinare la disciplina dell'art. 23, 4° comma, d.l. n. 201/2001 con le recenti novità normative relative alle unioni obbligatorie tra i piccolissimi Comuni -ovvero con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti- istituite per la gestione associata di *tutte* le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici (art. 16 d.l. n. 138/2011, come convertito dalla l. n. 148/2011) nonché relative alle unioni o convenzioni tra i piccoli Comuni -ovvero con popolazione tra i 1.001 e i 5.000 abitanti- previste per la gestione associata delle funzioni *fondamentali* (art. 14, 28° comma e 31° comma, d.l. n. 78/2010 convertito in l. n. 122/2010, come modificato dall'art. 16, 22° e 24° comma, d.l. n. 138/2011, come convertito in l. n. 148/2011).

L'art. 23, 4° comma, d.l. n. 201/2011 -prevedendo che i Comuni (piccoli e piccolissimi) debbano affidare ad un'unica centrale di committenza la gestione delle gare ad evidenza pubblica “*nell'ambito delle unioni di comuni (...), ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile*”- sembra porre (almeno letteralmente) l'obbligo di costituzione della centrale di committenza direttamente in capo ai Comuni, così che dovrebbero ritenersi quest'ultimi competenti a far sorgere questa nuova stazione appaltante centralizzata.

In realtà, proprio alla luce della necessità di una interpretazione sistematica, devono essere fatte talune precisazioni.

Pertanto, posto che l'art. 23, 5° comma, d.l. n. 201/2011 (come prorogato) prevede l'applicazione della centrale unica di committenza a partire dal 31.3.2013, ovvero da un momento potenzialmente precedente alla nascita delle suddette unioni obbligatorie, nel caso in cui l'Unione obbligatoria sia già sorta ("*ove esistente*"), l'obbligo di costituzione della centrale unica di committenza graverà in capo ad essa. In tal caso spetterà all'Unione (non ordinaria *ex art. 32 TUEL*) dare vita ad un proprio ufficio qualificato di committenza (un Servizio), attraverso l'esercizio del proprio potere regolamentare;

3. *I profili organizzativi e procedurali.*

Non può negarsi come la vita e la forma delle centrali di committenza unica siano rimesse alla specifica disciplina che la potestà regolamentare delle Unioni conferirà loro.

In ogni caso, in questa sede, possono essere articolate delle osservazioni ad una prima analisi normativa dell'istituto.

In primo luogo deve rilevarsi come la costituzione di una centrale di committenza unica, che è "*tenuta all'osservanza*" del Dlgs. n. 163/2006 (come previsto dall'art. 33, 2° comma, Dlgs. n. 163/2006), non sottragga ai piccoli Comuni la totalità delle proprie competenze in materia di contratti pubblici. Spetta, infatti, alla suddetta stazione appaltante centralizzata la fase che va dal bando all'aggiudicazione definitiva della gara, rimanendo in capo agli Enti locali sia la fase ("*a monte*") della programmazione e della scelta discrezionale dei lavori, delle opere e delle forniture da acquisire, sia la fase ("*a valle*") della stipulazione del contratto, salvo una espressa delega anche di quest'ultima fase.

Può ritenersi utile, quale paradigma funzionale, la recente disciplina normativa della stazione unica appaltante (S.U.A.), introdotta nel Piano straordinario contro le mafie, dall'art. 13 della l. n. 136/2010, che ha previsto l'adozione di un regolamento per la definizione delle modalità per promuovere l'istituzione di una o più stazioni appaltanti uniche a livello regionale, "*al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazione mafiose*". Dalla disciplina regolamentare di tale istituto (DPCM 30.6.2011), per quanto configurato come un modello non obbligatorio come la centrale di committenza *de qua*, possono desumersi elementi utili a specificare le competenze rilevanti ai nostri fini.

Più specificatamente nell'art. 4 del suddetto regolamento si legge che la S.U.A. cura la gestione delle procedura di gara e in particolare svolge una serie di attività, espressamente elencate:

a) collabora con l'ente aderente alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati;

b) concorda con l'ente aderente la procedura di gara per la scelta del contraente;

c) collabora nella redazione dei capitolati di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

d) collabora nella redazione del capitolato speciale;

e) definisce, in collaborazione con l'ente aderente, il criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi;

f) definisce in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;

g) redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;

h) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;

i) nomina la commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

l) cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;

m) collabora con l'ente aderente ai fini della stipulazione del contratto;

Questa logica "unificante" può potenzialmente razionalizzare la spesa pubblica, evitando la parcellizzazione delle gare, certamente diseconomica per le difficoltà di gestione soprattutto in relazione ad alcuni adempimenti. Si pensi, a titolo esemplificativo, al momento di redazione dei capitolati tecnici e all'effettuazione dei controlli dei requisiti *ex art. 38 Dlgs. n. 163/2006*.

Non può negarsi, però, come la brevità della disposizione in commento non risolve il vero problema connesso alla concreta operatività della centrale di committenza, ovvero quello delle risorse umane e materiali. Pertanto soltanto una volta congegnata la disciplina regolamentare e convenzionale dell'istituto e soltanto una volta applicata potrà realmente apprezzarsi l'impatto razionalizzante sulla spesa pubblica.

Deve precisarsi in ogni caso come nell'ambito dell'Unione tutte le suddette competenze dovrebbero spettare al Servizio istituito dove dovrà essere nominato un responsabile del procedimento.

Inoltre, in riferimento all'ambito oggettivo di operatività della centrale di committenza obbligatoria, la disciplina statale non prevede alcuna deroga. L'art. 23, 4° comma, d.l. n. 201/2011 non ammette alcuna eccezione rispetto all'accentramento della gestione delle gare, riconoscendo così una legittimazione diffusa dei piccoli Comuni; non vi sono eccezioni né in relazioni ad eventuali e straordinari motivi di urgenza (che nella disciplina del Dlgs. n. 163/2006 assumono comunque precipuo apprezzamento, come nel riconoscimento della esecuzione anticipata di un contratto d'appalto) né in relazione al valore (modesto) delle gare.

Quanto a quest'ultimo profilo non sembrerebbe neppure poter assumere qualche rilevanza la collocazione topografica dell'art. 33, 3° comma *bis*, contenuto nel Titolo I della Parte II del Dlgs. n. 163/2006, rubricato "*contratti di rilevanza comunitaria*", al fine di limitare l'obbligatorietà del modello della centrale di committenza esclusivamente ai contratti sopra-soglia, posto che tale disposizione è applicabile anche ai contratti sotto-soglia alla luce del rinvio contenuto nell'art. 121 Dlgs. n. 163/2006.

In ogni caso un elemento ermeneutico di delimitazione oggettiva dell'operatività della centrale di committenza può rinvenirsi nell'art. 23, 5° comma, d.l. n. 201/2011, nella parte in cui, individuando il termine di attuazione dell'obbligo di gestione associata, si riferisce "alle gare bandite successivamente" al 31.3.2013. L'uso di tale *nomen* ancora l'obbligatorietà della gestione associata alle procedure in cui vi sia un confronto concorrenziale tra le imprese candidate,

residuando pertanto per i singoli Comuni la facoltà di gestire autonomamente il procedimento di acquisizione dei lavori, forniture e servizi per le eccezionali ipotesi di procedure negoziate ammesse nei confronti di un solo operatore o per l'acquisizione in economia mediante trattativa diretta entro le soglie previste dai singoli enti (cfr. artt. 56, 57, 125 Dlgs. n. 163/2006).

Alla luce dello spirito della normativa, anche le procedure di acquisizione in economia, come il cottimo fiduciario fra più operatori economici, vanno ricondotte nell'ambito della gestione associata obbligatoria.

INDAGINE SULL'ENTITA' DEI PROCEDIMENTI

E' apparso oltremodo opportuno svolgere un'indagine sull'entità dei procedimenti attivati. A tal fine sono stati raccolti tutti i procedimenti posti in essere nel corso dell'anno 2011, mediante i codici CIG comunicati all'AVCP.

Da tale indagine si evidenziano i seguenti elementi:

LAVORI - ANNO 2011						
AMMINISTRAZIONE	SMART CIG		SIMOG		TOTALE	
ARCIDOSSO	€ 113.418,60	8	€ 1.156.997,99	12	€ 1.270.416,59	20
CASTEL DEL PIANO			€ 2.910.634,26	11	€ 2.910.634,26	11
CASTELL'AZZARA	€ 169.786,00	13			€ 169.786,00	13
CINIGIANO	€ 98.707,08	8	€ 210.965,69	4	€ 309.672,77	12
COMUNITA' MONTANA	€ 26.574,08	3	€ 404.030,99	5	€ 430.605,07	8
ROCCALBEGNA	€ 4.126,00	2			€ 4.126,00	2
SANTA FIORA	€ 18.000,00	1	€ 1.390.049,82	7	€ 1.408.049,82	8
SEGGIANO	€ 5.542,85	4	€ 23.460,00	2	€ 29.002,85	6
SEMPRONIANO	€ 300,00	1			€ 300,00	1
TOTALI	€ 436.454,61	40	€ 6.096.138,75	41	€ 6.532.593,36	81

SERVIZI - ANNO 2011						
AMMINISTRAZIONE	SMART CIG		SIMOG		TOTALE	
ARCIDOSSO	€ 276.019,81	22	€ 356.102,40	17	€ 632.122,21	39

CASTEL DEL PIANO	€ 16.456,00	4	€ 229.184,09	20	€ 245.640,09	24
CASTELL'AZZARA	€ 169.107,21	33			€ 169.107,21	33
CINIGIANO	€ 91.851,67	17	€ 9.060,00	2	€ 100.911,67	19
COMUNITA' MONTANA	€ 295.290,24	35	€ 784.665,22	15	€ 1.079.955,46	50
ROCCALBEGNA	€ 47.108,00	6	€ 26.000,00	3	€ 73.108,00	9
SANTA FIORA	€ 1.502,93	5	€ 146.000,00	2	€ 147.502,93	7
SEGGIANO	€ 26.886,46	15	€ 360.023,22	7	€ 386.909,68	22
SEMPRONIANO	€ 83.150,03	19			€ 83.150,03	19
TOTALI	€1.007.372,35	156	€1.911.034,93	66	€2.918.407,28	222

FORNITURE - ANNO 2011						
AMMINISTRAZIONE	SMART CIG		SIMOG		TOTALE	
ARCIDOSSO	€ 21.070,93	19	€ 243.930,07	12	€ 265.001,00	31
CASTEL DEL PIANO	€ 664,00	3	€ 22.382,70	11	€ 23.046,70	14
CASTELL'AZZARA	€ 16.534,00	14			€ 16.534,00	14
CINIGIANO	€ 91.392,50	18	€ 19.000,00	2	€ 110.392,50	20
COMUNITA' MONTANA	€ 116.418,70	21	€ 51.666,67	2	€ 168.085,37	23
ROCCALBEGNA	€ 27.852,00	7	€ 89.000,00	5	€ 116.852,00	12
SANTA FIORA	€ 6.001,13	9	€ 66.950,00	2	€ 72.951,13	11
SEGGIANO	€ 4.618,94	9	€ 8.151,20	3	€ 12.770,14	12
SEMPRONIANO	€ 100.122,52	27			€ 100.122,52	27
TOTALI	€ 384.674,72	127	€501.080,64	37	€885.755,36	164

Dall'elenco di cui sopra si ritiene opportuno togliere i procedimenti d'importo inferiore ad €5000 in quanto sotto tale soglia possono rientrare:

- acquisizioni con sistema economale;

e, per quanto interpretato dalla delibera n. 271/2012 della Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per il Piemonte, esulano dalla Centrale Unica di Committenza:

- affidamenti diretti;

- acquisizioni in economia mediante amministrazione diretta

E quindi ne deriva:


LAVORI OLTRE €5.000,00 - ANNO 2011						
AMMINISTRAZIONE	SMART CIG		SIMOG		TOTALE	
ARCIDOSSO	€ 104.968,60	6	€ 1.151.347,99	10	€ 1.256.316,59	16
CASTEL DEL PIANO			€ 2.903.175,65	8	€ 2.903.175,65	8
CASTELL'AZZARA	€ 158.286,00	9			€ 158.286,00	9
CINIGIANO	€ 97.307,08	7	€ 209.994,86	3	€ 307.301,94	10
COMUNITA' MONTANA	€ 20.802,11	1	€ 404.030,99	5	€ 424.833,10	6
SANTA FIORA	€ 18.000,00	1	€ 1.385.585,82	6	€ 1.403.585,82	7
SEGGIANO			€ 23.460,00	2	€ 23.460,00	2
TOTALI	€ 399.363,79	24	€ 6.077.595,31	34	€ 6.476.959,10	58

SERVIZI OLTRE €5.000,00 - ANNO 2011						
AMMINISTRAZIONE	SMART CIG		SIMOG		TOTALE	
ARCIDOSSO	€ 260.709,60	8	€ 343.638,40	9	€ 604.348,00	17
CASTEL DEL PIANO	€ 13.800,00	2	€ 217.697,39	10	€ 231.497,39	12
CASTELL'AZZARA	€ 147.444,28	12			€ 147.444,28	12
CINIGIANO	€ 60.744,68	6	€ 6.000,00	1	€ 66.744,68	7
COMUNITA' MONTANA	€ 258.861,80	20	€ 769.185,95	8	€ 1.028.047,75	28
ROCCALBEGNA	€ 44.000,00	3	€ 20.000,00	1	€ 64.000,00	4
SANTA FIORA			€ 146.000,00	2	€ 146.000,00	2
SEGGIANO	€ 17.020,00	2	€ 351.250,00	2	€ 368.270,00	4
SEMPRONIANO	€ 64.517,25	5			€ 64.517,25	5

TOTALI	€ 867.097,61	58	€1.853.771,74	33	€2.720.869,35	91
---------------	---------------------	-----------	----------------------	-----------	----------------------	-----------


FORNITURE OLTRE €5.000,00 - ANNO 2011						
AMMINISTRAZIONE	SMART CIG		SIMOG		TOTALE	
ARCIDOSO	€ 5.279,21	1	€227.424,90	3	€ 232.704,11	4
CASTEL DEL PIANO			€ 14.764,36	1	€ 14.764,36	1
CINIGIANO	€ 72.192,50	7	€ 18.000,00	1	€ 90.192,50	8
COMUNITA' MONTANA	€ 95.913,79	8	€ 51.666,67	2	€ 147.580,46	10
ROCCALBEGNA	€ 21.600,00	2	€ 86.000,00	4	€ 107.600,00	6
SANTA FIORA			€ 63.000,00	1	€ 63.000,00	1
SEGGIANO			€ 6.000,00	1	€ 6.000,00	1
SEMPRONIANO	€ 82.305,00	4			€ 82.305,00	4
TOTALI	€ 277.290,50	22	€466.855,93	13	€ 744.146,43	35

SIMOG ANNO 2011 OLTRE € 5,000,00



	ACQUISTI	LAVORI	SERVIZI
■ Totale	€ 466.855,93	€ 6.077.595,31	€ 1.853.771,74

Smart CIG Anno 2011 oltre € 5.000,00



	FORNITURE	LAVORI	SERVIZI
■ Totale	€ 277.290,50	€ 399.363,79	€ 867.097,61

RIEPILOGO GENERALE ANNO 2011

SIMOG - ANNO 2011

FORNITURE	€ 501.080,64	37
LAVORI	€ 6.096.138,75	41
SERVIZI	€ 1.911.034,93	66
Totale complessivo	€ 8.508.254,32	144

SIMOG ANNO 2011 - OLTRE € 5.000,00

FORNITURE	€ 466.855,93	13
LAVORI	€ 6.077.595,31	34
SERVIZI	€ 1.853.771,74	33
Totale complessivo	€ 8.398.222,98	80

SMART CIG - ANNO 2011

FORNITURE	€ 384.674,72	127
LAVORI	€ 436.454,61	40
SERVIZI	€ 1.007.372,35	156
Totale complessivo	€ 1.828.501,68	323

SIMOG ANNO 2011 - OLTRE € 5.000,00

FORNITURE	€ 277.290,50	22
LAVORI	€ 399.363,79	24
SERVIZI	€ 867.097,61	58
Totale complessivo	€ 1.543.751,90	104

TOTALI ANNO 2011

FORNITURE	€ 885.755,36	164
LAVORI	€ 6.532.593,36	81
SERVIZI	€ 2.918.407,28	222
TOTALE	€ 10.336.756,00	467

TOTALI OLTRE € 5.000,00

FORNITURE	€ 744.146,43	35
LAVORI	€ 6.476.959,10	58
SERVIZI	€ 2.720.869,35	91
TOTALE	€ 9.941.974,88	184

ASSIMILAZIONE DEI PROCEDIMENTI:

Dagli elementi in possesso e non rilevando il codice CPV che comunque è di difficile assimilazione si ritiene di sopporre le seguenti riduzioni:

OO.PP. a seguito di aggregazione (manutenzioni ed affidamenti periodici) siano aggregabili non più del 10% dei procedimenti e quindi:

01) OO.PP n. procedimenti: n. 58 – 10% = 52

Per le Forniture e Servizi almeno il 30% e quindi:

02) Servizi n. procedimenti: n. 91 – 30% = 64

03) Forniture n. procedimenti: n. 35 – 30% = 25

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Per quanto sopra, ed alla luce delle esperienze di altre Unioni, che già operano come Centrale Unica di Committenza nel solo settore dei Lavori Pubblici e dei dati acquisiti dai singoli comuni in ordine alle procedure di gara allegato 1, si ritiene necessario, per il raggiungimento di adeguati livelli di efficienza dell'azione amministrativa in tali settori, che la costituenda Centrale Unica sia dotata del seguente personale ripartito per settori di competenza riguardo a Lavori Pubblici e Servizi e Forniture;

Lavori Pubblici:

1. Cat. D una unità a tempo pieno
2. Cat. C una unità a tempo pieno
3. Cat. B una unità part time 50%

Servizi e Forniture:

1. Cat. D una unità a tempo pieno
2. Cat. C due unità a tempo pieno
3. Cat. B una unità part time 50%

La suddetta composizione è quantomeno necessaria nel primo anno poiché in particolare per servizi e forniture è opportuna una durata pluriennale, pertanto il secondo anno potrebbe anche essere riveduta tale composizione, anche in relazione all'esperienza maturata.

Si mette in rilievo che la previsione di due categorie D è assolutamente necessaria per almeno due motivi:

1. La composizione delle commissioni di gara, che a seconda dei casi può richiedere la presenza di un presidente in Cat. D, e di almeno un altro membro della medesima categoria,
2. La complessità delle procedure di gara derivante dalla circostanza che la Centrale dovrà occuparsi dell'acquisizione di beni e servizi per conto di tutti i comuni, pertanto procedure che ad oggi possono risultare semplificate, perché sotto soglia comunitaria, saranno sicuramente riconducibili a procedure aperte, pubblicazioni su G.U.R.I. e quotidiani di rilevanza nazionale, con conseguente partecipazione di numerosi concorrenti e complesso esame di domande.

Al fine di un corretto funzionamento della C.U.C. è indispensabile siano attuate le seguenti attività propedeutiche al fine di uniformare e quindi semplificare i procedimenti:

- 1) unico regolamento economico;
- 2) unico regolamento art. 125 D.Lgs 163/2006;
- 3) schema di contrattualistica;
- 4) convenzione che regoli i rapporti tra le Amm.ni contraenti e C.U.C.

In quanto dal primo aprile 2013 i comuni al di sotto di 5.000 abitanti saranno privi di qualsiasi potere o funzione in materia di appalti.

I COMPONENTI LA COMMISSIONE

Segretario Unione dei Comuni
f.to all'originale (Aldo Coppi)

Segretario Comunale
f.to all'originale (Simona Barbasso Gattuso)

Funzionario
f.to all'originale (Pasquale Lorenti)

Funzionario
f.to all'originale (Roberta Pieri)

Funzionario Stefano Puppola

Funzionario Giorgio Ginanneschi

ALLEGATO B

UNIONE DI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Tra i comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Castell'Azzara, Cinigiano,

Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano

Provincia di Grosseto

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA

INDICE

Art.	DESCRIZIONE
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	
1	Oggetto del regolamento.
2	Funzioni, attività e servizi ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. 163/2006.
CAPO II - FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA	
3	Regole di organizzazione e funzionamento.
4	Attività di competenza del Comune Appaltante.
5	Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).
CAPO III – DISCIPLINA DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA	
6	Modalità di acquisizione.
7	Limiti di applicazione.
8	Individuazione dei lavori, servizi e forniture in economia.
9	Svolgimento della procedura del "cottimo fiduciario".
10	Criteri di scelta del contraente.
11	Acquisti sul mercato elettronico o sistemi telematici messi a disposizione dalla Regione.
12	Procedure specifiche
CAPO IV - RAPPORTI FRA COMUNI ADERENTI ALL'UNIONE	
13	Risorse finanziarie e ripartizione del fondo della Centrale di Committenza.
14	Dotazione del personale.
15	Commissioni di gara.
16	Interpretazione del presente regolamento
CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI	
17	Controversie e contenziosi.
18	Entrata in vigore

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Centrale di Committenza secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 34, e dall'art. 33 comma 3 bis del D.Lgs. 12. aprile 2006, n. 163 e s.m.i.

Art. 2 – Funzioni, attività e servizi.

1. La Centrale di Committenza cura la gestione della procedura di gara e svolge le seguenti attività e servizi:
 - a. Verifica degli atti di gara trasmessi dai comuni, compreso lo schema fondamentale di bando o di lettera d'invito e gli eventuali allegati, aderenti sotto l'esclusivo profilo dell'agibilità, a norma di legge, della procedura di aggiudicazione;
 - b. definizione, in sintonia con l'ente convenzionato, sia del criterio di aggiudicazione sia di eventuali e ulteriori atti aggiuntivi;
 - c. definizione, qualora venga impiegato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei parametri di valutazione delle offerte con relative specificazioni;
 - d. adempimenti in materia di pubblicità degli atti di gara ai fini del procedimento di aggiudicazione;
 - e. nomina della commissione di gara e della commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - f. aggiudicazione provvisoria del lavoro, fornitura o servizio oggetto di gara;
 - g. acquisizione delle informazioni e delle comunicazioni antimafia richieste dalla legge;
 - h. aggiudicazione definitiva ed invio degli atti al comune procedente;
 - i. collaborazione alla gestione degli eventuali contenziosi conseguenti alla procedura di affidamento, con predisposizione degli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
 - j. collaborazione alla stesura dello schema di contratto;
 - k. cura, anche di propria iniziativa, di ogni ulteriore attività utile al perseguimento degli obiettivi finalizzati a rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui all'art. 1, comma 2, D.P.C.M. 30 giugno 2011;
 - l. trasmissione all'ente aderente, come disposto dall'art. 6, comma 2, lettera a), dello stesso D.P.C.M. 30 giugno 2011, degli elementi informativi oggetto di attestazione ai sensi degli art. 3 e 4 D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, sulle imprese partecipanti alle gare;

CAPO II – FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA

Art. 3 – Regole di organizzazione e funzionamento.

1. La Centrale di Committenza è operativa presso la sede dell'Unione di Comuni Montani dell'Amiata Grossetana, in Loc. San Lorenzo, 19 del Comune di Arcidosso, che dispone la protocollazione di tutti gli atti di gara e provvede a mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate.

2. Gli enti aderenti all'Unione inviano apposita richiesta di predisposizione della gara, allegando: delibera di approvazione del progetto, documenti tecnico-progettuali, capitolato speciale d'appalto, Piano Sicurezza e Coordinamento o Documento Unico Valutazione Rischi e Interferenze con indicazione dei costi di sicurezza, determinazione a contrattare con i contenuti previsti dall'art. 192 del Dlgs., n. 267/2000 e comma 2 art. 11 Dlgs., n. 163/2006. La graduatoria di priorità è determinata dall'ordine cronologico di protocollazione delle richieste in arrivo alla Centrale di Committenza.

3. La Centrale di Committenza è impegnata, entro 60 giorni dalla ricezione degli atti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), c) e d) del presente regolamento, ad attivare la procedura di gara.

4. La Centrale di Committenza predispose il bando di gara nella forma definitiva e tutti gli atti preparatori in maniera tale da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro tempi conformi alle esigenze rappresentate dalle amministrazioni aggiudicatrici. Il bando sarà sottoscritto dal R.U.P. del Comune appaltante dal Responsabile della Centrale di Committenza.

5. La Centrale di Committenza procede alla redazione del bando di gara nel testo definitivo, del disciplinare, della modulistica e della determina del Responsabile della Centrale di Committenza di indizione gara in cui devono comparire le spese che il Comune appaltante dovrà sostenere per la pubblicità legale su organi d'informazione nazionali e locali. Tali documenti verranno trasmessi al Comune appaltante e pubblicati sul sito internet del Comune e della Centrale di Committenza, come pure, nelle forme eventualmente previste, inviati alla Provincia, alla Regione e al Ministero delle Infrastrutture.

6. La Centrale di Committenza consegna al Comune appaltante tutti gli atti relativi alla procedura di gara dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva.

Art. 4 – Attività di competenza del Comune appaltante.

1. L'Ente aderente mantiene tra le proprie competenze:
 - a. la nomina del R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento), ex art. 10 D.Lgs. n. 163/2006 per le fasi ad esso proprie di programmazione, progettazione, indizione di gara oltre a quelle previste dall'art. 274 del D.P.R., n. 207/2010 relative alla fase contrattuale ed esecutiva;
 - b. le attività d'individuazione delle opere da realizzare ovvero dei servizi o delle forniture da acquisire;
 - c. la redazione e l'approvazione dei progetti e degli atti elaborati, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso d'appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto compreso attribuzione CUP (Codice unico progetto)
 - d. l'adozione della determina a contrarre corredata da CIG (Codice identificativo di gara);
 - e. la stipula del contratto d'appalto;
 - f. l'affidamento della direzione dei lavori;
 - g. gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori e ai pagamenti sulla base degli stati di
 - h. avanzamento lavori;
 - i. la comunicazione all'Osservatorio dei Contratti Pubblici delle informazioni ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. n. 163/2006.
 - j. Il monitoraggio dell'esecuzione del contratto, in specie per la redazione di eventuali varianti in corso d'opera, ritardi sui tempi di esecuzione dei lavori, richieste di maggiori compensi da parte delle imprese aggiudicatrici degli appalti.
 - k. L'ente aderente è tenuto a partecipare, con proprio personale, alla costituzione delle commissioni di gara afferenti il proprio ambito di competenza ed a supportare la struttura centralizzata nei casi di particolare complessità che, a giudizio del Dirigente dell'Unione, richiedano una integrazione della struttura tecnica che costituisce la Centrale Unica di committenza presso l'Unione.

2. L'Ente aderente comunica alla Centrale di Committenza, entro 30 giorni dall'approvazione dei bilanci di previsione, gli elenchi delle opere, delle forniture e dei servizi di cui prevede l'affidamento nel corso dell'anno.

3. Nell'eventualità di appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente appaltante si fa carico degli oneri economici riservati a eventuali esperti esterni interpellati a discrezione della Centrale di Committenza nell'ambito della commissione giudicatrice. Tali oneri verranno inseriti nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente appaltante.

Art. 5 – Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).

1. L'Ente appaltante nomina il R.U.P. (ex art. 10 D.Lgs. n. 163/2006) per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, individuandolo, di norma, nella figura del responsabile del servizio interessato all'espletamento della gara di affidamento, relativamente al settore di competenza.

2. Il R.U.P. designato emana il provvedimento atto ad attivare la procedura di ciascun intervento.

CAPO III – DISCIPLINA DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA

Art. 6 – Modalità di acquisizione.

1. L'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture può avvenire:

- a) in amministrazione diretta con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione;
 - b) a cottimo fiduciario mediante affidamento a persone o imprese.
2. In entrambi i casi l'acquisizione avviene sotto la direzione del R.U.P.

Art. 7 – Limiti di applicazione.

1. La Centrale di Committenza opera per gli affidamenti in economia mediante cottimo fiduciario per importi compresi **tra 40.000 € e 200.000 €** per i lavori, servizi e forniture esclusa IVA.

2. Oltre tale importo, si procede con le ordinarie procedure, applicando le vigenti disposizioni normative nazionali e comunitarie.

3. Il R.U.P. per l'aggiudicazione di contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000 ha comunque la facoltà di richiedere alla Centrale di Committenza l'espletamento di una procedura negoziata.

4. Per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.

5. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino a 200.000 €, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante

6. Le gare ufficiose possono essere espletate anche per via telematica "on line", con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 8 – Individuazione dei lavori, servizi e forniture in economia.

1. Sono eseguibili in economia i seguenti **lavori**:

a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:

- 1) prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
- 2) riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
- 3) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
- 4) lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;

b) lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune;

d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;

e) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;

g) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;

h) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 41, del D.P.R. n. 380 del 2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 167 del 1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori.

2. Possono altresì essere eseguiti in economia tutti i lavori di manutenzione di opere o di impianti; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:

a) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;

b) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;

c) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;

d) manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori;

e) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;

f) manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;

g) manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze.

3. Possono altresì essere eseguiti in economia i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti o alla prestazione di servizi in economia.

4. Possono essere eseguite in economia **le forniture** di beni per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico del Comune in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:

a) arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti;

b) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;

c) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento, carta, buste, ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;

d) materiale per la redazione degli atti, bandiere, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;

e) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;

f) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;

g) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;

h) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;

i) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;

l) combustibile per il riscaldamento di immobili;

m) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;

n) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;

o) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi, i giochi, l'arredo urbano e accessori per impianti sportivi;

p) sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;

q) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, rinfreschi, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;

r) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;

s) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949;

t) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;

u) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;

v) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione.

Rientrano nella fattispecie di cui al comma 4, lettera a), a titolo indicativo, i seguenti beni:

a) mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;

b) beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati, cellulari;

c) veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;

d) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati, apparecchi per la rete telefonica ed informatica, ecc.)

e) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarrozze, pedane, segnaletica).

5. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori ai sensi o alla prestazione di servizi in economia.

6. Possono essere eseguite in economia le **prestazioni di servizi** a favore del Comune o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, individuate negli allegati II.A e II.B al Codice, come segue:

a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, di cui all'allegato II.A, categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886;

b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 2, numeri di riferimento CPC 712, 7512, 87304;

c) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 3, numero di riferimento CPC 73;

d) servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II.A, categoria 4, numero di riferimento CPC 752;

e) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all'allegato II.A, categoria 6, numeri di riferimento CPC 81, 82, 814; compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing, servizi di brokeraggio;

f) servizi informatici e affini di cui all'allegato II.A, categoria 7, numero di riferimento CPC 84; compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-government, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti e assistenza software;

g) servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato II.A, categoria 8, numero di riferimento CPC 85; compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;

h) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all'allegato II.A, categoria 9, numero di riferimento CPC 862; compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;

i) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica di cui all'allegato II.A, categoria 10, numero di riferimento CPC 864;

l) servizi di consulenza gestionale e affini di cui all'allegato II.A, categoria 11, numeri di riferimento CPC 865 e 866, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;

m) servizi pubblicitari di cui all'allegato II.A, categoria 13, numero di riferimento CPC 871; compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi; servizi di pubblicazione istituzionale;

n) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato II.A, categoria 14, numeri di riferimento CPC 874 e da 82201 a 82206;

o) servizi di editoria e di stampa di cui all'allegato II.A, categoria 15, numero di riferimento CPC 88442; compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione, rilegatura, registrazione e sbobinatura;

p) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfezione e servizi analoghi di cui all'allegato II.A, categoria 16, numero di riferimento CPC 94 (tra gli altri: raccolta di rifiuti solidi urbani, pulizia strade, sgombero neve, servizi ambientali ed ecologici, ecc.);

q) servizi alberghieri di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886; compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;

r) servizi di ristorazione di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886; compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;

s) servizi relativi alla sicurezza di cui all'allegato II.B, categoria 23, numero di riferimento CPC 873; compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;

t) servizi relativi all'istruzione di cui all'allegato II.B, categoria 24, numero di riferimento CPC 92; compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;

u) servizi sanitari e sociali di cui all'allegato II.B, categoria 25, numero di riferimento CPC 93; compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;

v) servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all'allegato II.B, categoria 26, numero di riferimento CPC 96; compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche.

7. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'allegato II.B, numero 27, «Altri servizi», al Codice:

a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia;

b) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;

c) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;

d) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;

e) servizi legali;

f) servizi tecnici;

g) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione;

8. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia o alla fornitura di beni in economia.

Art. 9 – Svolgimento della procedura del “cottimo fiduciario”.

1. L'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione da parte del Responsabile della Centrale di Committenza di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dal Responsabile e aggiornati annualmente. I preventivi dovranno essere redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera di invito.

2. La lettera di invito, di norma, contiene:

a) l'oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare;

b) le caratteristiche tecniche e le qualità del lavoro, servizio o fornitura richiesti;

c) le modalità di esecuzione;

d) le modalità ed i tempi di pagamento;

e) le eventuali garanzie, richieste nei limiti di Legge, da costituirsi mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, che sarà svincolata all'approvazione del certificato di collaudo o ad avvenuta di regolare esecuzione della prestazione richiesta;

f) le eventuali penalità e cauzioni qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto in forma di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida;

g) il prezzo indicativo o a base d'asta;

h) i criteri di aggiudicazione;

i) la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni previste nella lettera d'invito e di uniformarsi alle vigenti disposizioni;

j) tutti quegli altri elementi che si rendano necessari per la particolarità del lavoro, del servizio o della fornitura da acquisire.

3. Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice, oppure d'apposita lettera con la quale si dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi; i predetti atti devono riportare i medesimi contenuti previsti per la lettera d'invito.

4. I punti di cui al comma 2 del presente articolo possono anche essere contenuti in un capitolato o in un disciplinare tecnico.

Art. 10 – Criteri di scelta del contraente.

1. Le acquisizioni di lavori, servizi e forniture in economia sono aggiudicate in base ad uno dei seguenti criteri:

a) al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'acquisizione debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici o secondo la descrizione della lettera d'invito;

b) all'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi a seconda della natura della prestazione (prezzo, termine di esecuzione o di consegna, qualità, valore tecnico, assistenza tecnica, valore estetico/funzionale, ecc.), comunque da menzionarsi nella lettera d'invito.

Art. 11 – Acquisti sul mercato elettronico o sistemi telematici messi a disposizione dalla Regione

1. In considerazione dell'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, nel testo modificato dall'art. 7, comma 2 del D.L. 52/2012 che prevede per l'acquisto di beni e servizi di importo sotto soglia comunitaria che tutte le amministrazioni pubbliche siano tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, la Centrale di Committenza potrà procedere all'acquisizione di servizi e forniture per tutti i Comuni aderenti in modo da razionalizzare la spesa di beni e servizi, migliorando la qualità degli acquisti e riducendo i costi unitari grazie all'aggregazione della domanda.

Art. 12 - Procedure specifiche

1. Son fatte salve specifiche procedure di scelta del contraente previste dalle normative nazionali di settore:

- a) gli interventi elencati all'art. 10 della L.R., n. 39/2000 (Legge forestale della Toscana) la cui disciplina di affidamento ad imprese forestali è regolata dalla normativa prevista dagli art. 13 , 14 e 15 della Legge Regionale medesima;
- b) i servizi socio-assistenziali ed educativi da attuabili attraverso le convenzioni di cui all'art. 9 comma 2 della legge 381/91 affidabili secondo la disciplina di cui alla Legge regionale 24.11.1997, n. 87 art. 11 e 12;
- c) interventi realizzabili con le associazioni di volontariato e promozione sociale la cui disciplina soggiace alla normativa recata dalla Legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro sul volontariato) e L.R. 26 aprile, n. 1993, n. 28 , nonché dalla legge 7 dicembre 2000, 383 (disciplina delle associazioni di promozione sociale) e L.R. 9 dicembre 2000, n. 42;

CAPO IV – RAPPORTI FRA I COMUNI ADERENTI ALL'UNIONE

Art. 13 – Risorse finanziarie e ripartizione del fondo della Centrale di Committenza.

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata sono a carico degli Enti aderenti.
2. Le somme assegnate alla Centrale di Committenza da parte degli Enti aderenti sono definite in relazione alla quantità e qualità delle procedure richieste con provvedimento del Dirigente dell'Unione sulla base dei criteri determinati annualmente dalla Giunta.
3. La Centrale di Committenza redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario entro il 31 marzo dell'anno successivo da inviare agli Enti interessati. Eventuali avanzi di gestione vengono rimessi agli Enti in proporzione all'importo dei lavori appaltati.
4. I comuni aderenti si impegnano ad adeguare i propri Regolamenti al fine di destinare al personale della Centrale di Committenza una quota pari al 10% dell'incentivo di cui all'art. 92, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
5. Le spese delle pubblicazioni degli avvisi di gara, nonché quelle relative alle Commissioni giudicatrici, nonché eventuali ulteriori spese concordate ma non previste ai commi precedenti del presente articolo, sono a carico dell'Ente convenzionato che provvederà a includerle nei quadri economici di progetto come previsto dall'art. 16 D.P.R. 207/2010.

Art. 14 – Dotazione del personale.

1. la dotazione delle risorse umane necessarie per la gestione della Centrale di Committenza, la *relativa struttura* organizzativa e l'inquadramento di quest'ultima nella macrostruttura dell'ente, è stabilita dalla Giunta dell'Unione in coerenza con gli atti di programmazione delle risorse umane e di organizzazione generale dell'ente.
2. Le spese di personale sopportate dall'Unione per la gestione della Centrale Unica di Committenza sono ripartite tra i comuni aderenti, ai fini del rispetto dei limiti complessivi stabiliti dalla legislazione finanziaria vigente, in proporzione alle procedure attivate secondo i criteri determinati annualmente dalla Giunta.

Art. 15 – Commissioni di gara.

1. La nomina della commissione è effettuata con determinazione del Responsabile della Centrale di Committenza competente, identificato sulla scorta degli atti di organizzazione approvati dalla Giunta.
2. La Commissione di gara è composta dal presidente (nella persona del R.U.P. o di altro dirigente/responsabile indicato dall'Ente appaltante ovvero dal Responsabile della Centrale di Committenza) e da n. 2 componenti individuati ai sensi dell'art. 84 D.Lgs. 163/2006. Almeno un componente, in caso il sistema di gara preveda il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere un tecnico del Comune appaltante. Nel caso di indisponibilità o contemporaneità di più gare, i componenti possono essere sostituiti da altri esperti.
3. Le sedute delle commissioni di gara sono pubbliche e comunicate a mezzo mail/fax e sul sito internet del Comune titolare della procedura di aggiudicazione

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 – Interpretazione del presente regolamento

1. Nell'applicare il presente regolamento non si può ad esso attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse in coerenza con le disposizioni di legge.
2. Nei casi non espressamente disciplinati dal presente regolamento sia al riguardo alle disposizioni anche legislative che regolano casi simili o materie analoghe.

Art. 17 – Controversie e contenziosi.

1. Eventuali controversie da parte di soggetti terzi sotto qualsiasi forma, quali ricorsi amministrativi o giudiziari, sono trattate direttamente dall'Ente aderente per il quale è stata espletata la procedura di gara, previa relazione scritta all'Ente stesso fornita dalla Centrale di Committenza se attinente alle attività di cui all'art. 2 del presente regolamento. Gli eventuali conseguenti oneri economici sono a carico dell'Ente aderente che vi provvederà utilizzando le somme accantonate ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 15 ottobre 2010 n. 207 e a tal fine inserite nel quadro economico.

Art. 18 – Pubblicazione ed entrata in vigore.

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet dell'Unione di Comuni Montani dell'Amiata Grossetano ed è inviato ai comuni aderenti ai fini della pubblicazione sul sito internet di questi ultimi.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, nell'Albo pretorio informatico dell'Unione di Comuni della deliberazione consiliare che lo approva.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Fto FRANCO ULIVIERI

IL SEGRETARIO
Fto ASCIONE GIUSEPPE

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

**IL SEGRETARIO
ALDO COPPI**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in apposita sezione "Albo Pretorio" del sito Web Istituzionale dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana¹, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 legge 18 Giugno 2009 n. 69), per quindici giorni consecutivi

dal al.....

ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 comma 2° del D.Lgs. 267/2000

Arcidosso li

**IL SEGRETARIO
Fto ALDO COPPI**

Il segretario sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio ile defissa il senza seguito di reclami ed opposizioni

Arcidosso li

**IL SEGRETARIO
Fto ALDO COPPI**

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e Art. 35 comma 4 della L.R. 31/92 il giorno per decorrenza dei termini, dopo il Giorno successivo alla compiuta pubblicazione.

**IL SEGRETARIO
Fto ALDO COPPI**

¹ <http://www.cm-amiata.gr.it>

